



REGOLAMENTO STUDENTI

EMANATO CON D.R. N. 333 DEL 9 NOVEMBRE 2017
IN VIGORE DAL 10 NOVEMBRE 2017

MODIFICATO CON D.R. N. 175 DEL 20 GIUGNO 2018

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università, quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione e le norme organizzative, amministrative e disciplinari alla cui osservanza sono tenuti tutti gli studenti iscritti all'Ateneo.
2. Le norme del presente regolamento si applicano:
 - a) agli studenti iscritti ai corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico attivati ai sensi del DM 270/2004 e, per quanto compatibili, anche agli studenti iscritti ai corsi di Laurea disciplinati dagli ordinamenti previgenti;
 - b) agli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione, per quanto compatibili con le disposizioni speciali previste per tali corsi;
 - c) agli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, per quanto compatibili con le disposizioni speciali previste per tali corsi;
 - d) agli studenti iscritti ai corsi di Master universitario, per quanto compatibili con le disposizioni speciali previste per tali corsi;
 - e) agli studenti iscritti ai singoli insegnamenti.

TITOLO I - ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 2 - Immatricolazione ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico

1. L'immatricolazione ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico richiede il possesso dei titoli di studio stabiliti dalla legge e dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Al fine di ottenere l'immatricolazione ad un Corso di Studio dell'Università degli Studi della Basilicata, occorre presentare al Magnifico Rettore apposita domanda secondo le modalità e le scadenze indicate nel Manifesto Annuale degli Studi. Per i corsi ad accesso programmato le modalità e le scadenze sono indicate nei rispettivi bandi di concorso secondo quanto specificato all'art. 4.
3. La domanda di immatricolazione deve essere predisposta attraverso apposita procedura telematica e perfezionata con il versamento della contribuzione prevista annualmente nell'apposito Regolamento e con gli ulteriori adempimenti necessari.
4. I corsi di Laurea ad accesso libero prevedono test di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso a cui lo studente può partecipare secondo le modalità stabilite dal Manifesto Annuale degli Studi. Se la verifica non è sostenuta o non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso con le modalità stabilite nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio.
5. L'amministrazione universitaria verifica d'ufficio quanto dichiarato nella domanda di immatricolazione e acquisisce direttamente la conferma del titolo di studio dagli istituti o dalle università che l'hanno rilasciato o mediante l'accesso a banche dati aventi tali finalità.



6. Allo studente immatricolato sono assegnati un numero di matricola, una casella di posta elettronica, da utilizzare per tutte le comunicazioni con le strutture dell'Ateneo e credenziali per accedere ai servizi telematici. Allo studente è rilasciata una tessera identificativa magnetica per accedere ai servizi di Ateneo.

Art. 3 - Iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale

1. L'iscrizione ad un corso di Laurea Magistrale non a ciclo unico richiede, ai sensi di legge e del Regolamento Didattico di Ateneo, il possesso di Laurea conseguita secondo gli ordinamenti conformi ai D.M. n. 509/99 o 270/04 o secondo gli ordinamenti previgenti o di diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Possono iscriversi ad un corso di Laurea Magistrale anche coloro che siano in possesso di un diploma di livello accademico conseguito presso gli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale e presso le Scuole per mediatori linguistici e culturali, fatto salvo il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
2. L'accesso ai corsi di Laurea Magistrale è subordinato al possesso di requisiti curriculari e all'adeguatezza della preparazione personale. I requisiti curriculari previsti per l'accesso, le procedure e le modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione personale sono indicati nei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.
3. Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti curriculari, i Laureati devono produrre in Segreteria studenti l'autocertificazione del possesso della Laurea con l'elenco di tutti gli esami sostenuti, comprensivo dei relativi crediti e dei corrispondenti settori scientifici disciplinari.
4. La domanda di iscrizione deve essere predisposta attraverso apposita procedura telematica e perfezionata con il versamento della contribuzione prevista e con gli ulteriori adempimenti necessari.
5. Possono presentare domanda di iscrizione sub conditione i Laureandi presso questo o altro Ateneo, purché conseguano la Laurea entro la data stabilita annualmente nel Manifesto Annuale degli Studi e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno accademico di iscrizione.

Art. 4 - Preiscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale ad accesso programmato

1. L'iscrizione ad un Corso di Studio ad accesso programmato è subordinata al superamento di apposita selezione. Le modalità di svolgimento della selezione sono stabilite nel relativo bando di concorso.
2. La domanda di preiscrizione è presentata esclusivamente per via telematica, nei termini e con le modalità stabilite nel bando di concorso, previo versamento del contributo stabilito annualmente dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

Art. 5 - Immatricolazione in presenza di altro titolo accademico

1. Per immatricolarsi all'Università degli Studi della Basilicata in presenza di un titolo accademico già posseduto, oltre ad ottemperare a quanto previsto negli articoli 2 e 3, occorre presentare la documentazione relativa alla precedente carriera universitaria secondo le modalità richieste dalla Struttura Didattica competente.
2. Lo studente può essere immatricolato con abbreviazione di carriera previa delibera della Struttura Didattica competente che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, procede alla valutazione della carriera pregressa individuando l'anno di iscrizione e l'ulteriore svolgimento della carriera stessa. La carriera pregressa sarà riformulata in crediti se svolta secondo ordinamenti previgenti al D.M. n. 509/99.



Art. 6 - Immatricolazione in presenza di titolo di studio conseguito all'estero

1. Per l'immatricolazione ai Corsi di Studio, l'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero sia da cittadini stranieri che italiani, viene valutata dalla Segreteria Studenti nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia e in applicazione degli accordi internazionali vigenti.
2. Per il riconoscimento della carriera pregressa svolta presso Università o Istituti di Istruzione Universitaria esteri, ai fini della prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, è necessaria la valutazione dei competenti Consigli di Corso di Studio, espressa caso per caso in seguito ad istanza personale debitamente documentata.
3. Per accedere ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico è richiesto il compimento di un percorso di studio della durata di almeno dodici anni. Nei casi in cui il sistema scolastico locale preveda percorsi di undici o dieci anni è necessario dimostrare di aver frequentato una Università ed aver superato tutti gli esami previsti per 1 anno (se gli anni obbligatori sono 11) o 2 anni (se gli anni obbligatori sono 10). Per accedere ai corsi di Laurea Magistrale è obbligatorio possedere un titolo di studio universitario di primo livello.
4. Alla domanda di preiscrizione, laddove prevista, e a quella di immatricolazione/iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti, fatti salvi i casi particolari previsti dalle disposizioni ministeriali:
 - a) Lauree e Lauree magistrali a ciclo unico
 - Diploma di scuola secondaria in originale o certificato sostitutivo;
 - Certificato di iscrizione all'Università, con gli esami sostenuti, se il sistema scolastico locale è inferiore a 12 anni di scolarità;
 - Dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui il titolo è stato conseguito.
 - b) Lauree magistrali
 - Titolo di studio universitario;
 - Certificato rilasciato dall'Università estera attestante gli esami superati nonché, per ogni disciplina, i programmi dettagliati e le ore di attività didattica teorico-pratica previste per il conseguimento del titolo;
 - Dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui il titolo è stato conseguito.
5. Tutti i documenti devono essere tradotti ufficialmente in lingua italiana e legalizzati dalle autorità del Paese che rilascia il titolo, salvo il caso di esonero in virtù di accordi e Convenzioni internazionali.
6. Le procedure per l'ammissione ai Corsi di Studio sono definite annualmente, sulla base delle disposizioni ministeriali in materia di ammissione degli studenti stranieri alle diverse tipologie di Corsi di Studio.
7. Coloro che non riescono ad ottenere in tempo utile la documentazione richiesta possono essere ammessi con riserva. Gli stessi sono tenuti a consegnare il diploma, tradotto e legalizzato, e la dichiarazione di valore, entro il 31 dicembre dell'anno di immatricolazione.

Art. 7 - Iscrizione ad anni successivi al primo

1. Lo studente deve iscriversi senza soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal Regolamento didattico del Corso di Studio scelto.
2. L'iscrizione ad anni successivi al primo deve essere effettuata secondo le modalità e le scadenze indicate nel Manifesto Annuale degli Studi e si intende perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
3. Lo studente che, senza avere conseguito il titolo, ha già ottenuto l'iscrizione a tutti gli anni di corso previsti dal Regolamento didattico del Corso di Studio è iscritto in qualità di fuori corso.



4. Il rinnovo dell'iscrizione in corso o fuori corso oltre le scadenze indicate nel Manifesto Annuale degli Studi comporta l'applicazione di sanzioni amministrative nella misura stabilita dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.
5. Lo studente che intende sostenere la prova finale entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico cui è iscritto non è obbligato ad iscriversi all'anno accademico successivo.

Art. 8 – Iscrizione in regime di tempo parziale

1. Lo studente rientrante nelle categorie di cui al comma 4 che ritenga di non essere in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al Corso di Studio di suo interesse e preveda di non poter sostenere nei tempi normali le relative prove di profitto, può iscriversi in regime di tempo parziale.
2. Lo studente può iscriversi in regime di tempo parziale sia all'atto dell'immatricolazione sia all'atto dell'iscrizione ad anni successivi al primo, entro le date stabilite dal Manifesto Annuale degli Studi.
3. L'iscrizione con regime di impegno a tempo parziale può essere richiesta per i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico e di Laurea Magistrale, ove non diversamente specificato dal Regolamento Didattico del singolo Corso di Studi.
4. L'iscrizione con regime di impegno a tempo parziale può essere richiesta dallo studente che rientri in una delle seguenti categorie:
 - a) Studente lavoratore
Studente impegnato non occasionalmente per un periodo di almeno sei mesi nell'arco dell'anno, in qualsiasi attività di lavoro subordinato, autonomo o professionale, debitamente documentata, ivi compresi i casi di attività prestata in imprese familiari.
 - b) Studente impegnato nella cura e assistenza dei propri familiari
Studente impegnato non occasionalmente nella cura e assistenza di familiari conviventi non autosufficienti per ragioni di età o di salute.
 - c) Studente con problemi personali di salute o di invalidità
Studente affetto da malattie che non consentono la regolare progressione della carriera universitaria.
Studente con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 170/2010.
 - d) Studente con figli e studentesse in gravidanza
Studente con figli fino a 6 anni di età e studentessa gestante dall'ottavo mese di gravidanza o con diagnosi di gravidanza a rischio, certificata dal medico specialista.
 - e) Studente impegnato nello sport ad alto livello nazionale o internazionale
 - f) Studente impegnato in attività artistica a livello professionale.
5. L'appartenenza ad una delle categorie elencate deve essere comprovata da idonea documentazione.
6. Il percorso formativo previsto dal regime di iscrizione a tempo parziale non può essere superiore al doppio della durata normale del Corso di Studio e dovrà rispettare, di norma, la seguente ripartizione annuale dei crediti, per ciascuna delle due tipologie previste:
Corso di Laurea
 - a) 30 crediti all'anno per una durata di 6 anni;
 - b) 45 crediti all'anno per una durata di 4 anni.Corso di Laurea Magistrale
 - a) 30 crediti all'anno per una durata di 4 anni;
 - b) 40 crediti all'anno per una durata di 3 anni.Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
 - a) 30 crediti all'anno per una durata di 10 anni;
 - b) 43 crediti all'anno per una durata di 7 anni.



La tipologia a) può essere scelta sia all'atto dell'immatricolazione sia all'atto dell'iscrizione ad anni successivi al primo.

La tipologia b) può essere scelta soltanto all'atto dell'immatricolazione e non consente il passaggio al tempo pieno.

7. Lo studente iscritto in regime di tempo parziale ha diritto ad una riduzione della contribuzione dovuta per l'iscrizione, nella misura stabilita nel Regolamento in materia di contribuzione studentesca.
8. I Consigli dei Corsi di Studio predispongono uno specifico piano di studio per gli studenti che richiedano l'iscrizione in regime di tempo parziale, avendo cura di assegnare annualmente gli insegnamenti a seconda del periodo di erogazione.
9. Per agevolare il percorso didattico degli studenti a tempo parziale, i Corsi di Studio potranno prevedere specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, ovvero il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.
10. Il passaggio dall'iscrizione con regime a tempo pieno a quella con regime a tempo parziale e viceversa è consentito una sola volta nel corso della carriera universitaria, a condizione che venga richiesto entro il termine per l'iscrizione all'ultimo anno di corso, in caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, ovvero entro il termine per l'iscrizione al penultimo anno di corso, in caso di passaggio dal tempo parziale al tempo pieno. Il termine per effettuare il passaggio è stabilito nel Manifesto Annuale degli Studi.
11. Non è consentito il cambio di regime agli studenti iscritti nella posizione di fuori corso.

Art. 9 - Iscrizione ai corsi post Laurea, Scuole di specializzazione, Dottorati di ricerca, Master Universitari

1. Per le procedure amministrative relative alle ammissioni, alle immatricolazioni e alle carriere degli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca e ai Master universitari si fa rinvio alla normativa nazionale in materia, agli appositi regolamenti e alle specifiche disposizioni deliberate dagli Organi di governo.

Art. 10 - Iscrizione a singoli insegnamenti

1. E' possibile iscriversi ad uno o più insegnamenti impartiti presso l'Università degli Studi della Basilicata, senza l'obbligo di iscriversi ad un Corso di studi che rilascia un titolo accademico. Per iscriversi a singoli insegnamenti occorre possedere un titolo di studio che permetta l'accesso all'Università.
2. Per iscriversi ad un singolo insegnamento l'interessato deve presentare apposita domanda alla segreteria studenti secondo le modalità e le scadenze indicate nel Manifesto Annuale degli Studi, previo pagamento del contributo di ammissione stabilito annualmente dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.
3. Lo studente già iscritto, per lo stesso anno accademico, ad un corso di Laurea e Laurea Magistrale di questo o di altro Ateneo non può iscriversi ai singoli insegnamenti, salvo specifiche disposizioni normative.
4. Non è possibile acquisire più di 36 CFU mediante iscrizione a singoli insegnamenti né iscriversi ai singoli moduli che compongono attività didattiche integrate, eccezion fatta per moduli che costituiscono anche insegnamenti monodisciplinari.
5. L'iscrizione al singolo insegnamento ha validità per l'anno accademico di riferimento; pertanto, il relativo esame di profitto deve essere sostenuto entro il 31 gennaio dell'anno accademico successivo a quello di iscrizione. In caso contrario la carriera viene chiusa d'ufficio.
6. Lo studente iscritto a singoli insegnamenti può ottenere la certificazione degli studi compiuti e degli esami superati. Gli insegnamenti per i quali sono stati superati i relativi esami possono essere valutati e riconosciuti ai fini dell'iscrizione presso un Corso di Studio dell'Università degli Studi della Basilicata.



7. Lo studente laureando presso l'Università degli Studi della Basilicata, che si iscrive sub condizione a una laurea magistrale, contestualmente può iscriversi sub condizione a singoli insegnamenti secondo le modalità stabilite annualmente nel Manifesto Annuale degli Studi.
8. I laureati non in possesso dei requisiti curriculari possono iscriversi sub condizione a singoli insegnamenti, utili al raggiungimento di tali requisiti, e alla laurea magistrale. Qualora essi non acquisiscano i CFU dei singoli insegnamenti entro il 28 febbraio, decadono dall'iscrizione alla laurea magistrale.

Art. 11 - Riconoscimento di titolo accademico estero

1. Per il riconoscimento di un titolo accademico estero, che può essere "diretto" o "con abbreviazione di corso", gli interessati devono presentare apposita domanda indirizzata al Magnifico Rettore, alla quale devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) diploma o documento ufficiale attestante il possesso del titolo straniero di livello universitario;
 - b) "dichiarazione di valore", rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) nel paese in cui il titolo è stato conseguito;
 - c) certificato o documento ufficiale con l'elenco delle materie incluse nel curriculum o piano di studi (Transcript of records), oppure Diploma Supplement;
 - d) ricevuta del pagamento del contributo previsto dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.
2. Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati da traduzione ufficiale in lingua italiana, fatta eseguire a cura degli interessati e confermata dalla rappresentanza italiana competente per territorio.
3. La documentazione viene valutata dal competente Consiglio di Corso di Studio o da apposita commissione nominata dai singoli Dipartimenti/Scuole.
4. Al fine della richiesta di rilascio del corrispondente titolo italiano, il titolo estero deve rispettare **tutte** le seguenti caratteristiche:
 - a) essere titolo ufficiale rispettivamente di primo o secondo ciclo del sistema estero di riferimento, rilasciato da istituzione ufficiale del sistema estero;
 - b) consentire nel sistema estero di riferimento l'ingresso a medesimi corsi di secondo o terzo ciclo;
 - c) presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente (numero di crediti, durata, natura accademica e/o elementi di ricerca, ecc.);
 - d) deve esistere nell'offerta formativa dell'Ateneo un titolo con il quale si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.
5. In caso di riconoscimento "diretto" del titolo, all'interessato viene rilasciato il corrispondente titolo di studio italiano.
6. In caso di riconoscimento con "abbreviazione di corso", all'interessato potrà essere richiesto di sostenere ulteriori esami /ottenere ulteriori crediti e/o presentare elaborati finali per colmare la parte del curriculum degli studi non coperta dal titolo estero.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di accordi bilaterali che prevedono l'equipollenza dei titoli.

Art. 12 – Riconoscimento dei crediti e della carriera pregressa

1. Lo studente può richiedere, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione, il riconoscimento di una carriera pregressa svolta presso atenei italiani o stranieri o presso gli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale o presso le Scuole per mediatori linguistici e culturali. A tale proposito devono produrre apposita domanda di convalida degli esami, allegando la ricevuta del contributo per riconoscimento carriera pregressa annualmente stabilito dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca e



- l'autocertificazione degli esami sostenuti con relativi CFU e settori scientifici disciplinari. I Consigli di Corso di Studio possono richiedere, quale ulteriore documentazione, i programmi degli esami sostenuti.
2. La struttura didattica competente delibera in merito alla domanda di riconoscimento della carriera svolta e all'anno di iscrizione, ferma restando l'impossibilità di essere iscritti ad anni di corso e ad insegnamenti non attivati. Per agevolare il riconoscimento dei crediti acquisiti la predetta struttura può disporre l'adozione di un piano di studio individuale. Per essere iscritti ad anni successivi al primo, devono essere riconosciuti almeno 40 CFU per ciascun anno di corso, relativi a insegnamenti sostenuti e/o frequentati.
 3. Lo studente può richiedere il riconoscimento dei crediti per il possesso di competenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa, nonché di altre competenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università. A tal fine avanza apposita istanza alla Struttura Didattica competente, che delibera in merito al riconoscimento sulla base di criteri da essa determinati.
 4. Le attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti nell'ambito di corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti nell'ambito di corsi di Laurea Magistrale.
 5. In caso di passaggio da un Corso di Studio ad un altro dell'Ateneo o di trasferimento da altro Ateneo, il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
 6. In caso di trasferimento ad un corso della stessa classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare, direttamente riconosciuti allo studente, non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
 7. Ai fini della valutazione della carriera pregressa, le competenti strutture didattiche devono tenere conto oltre che della congruenza con l'ordinamento del corso cui il richiedente chiede di essere ammesso, anche della eventuale obsolescenza dei crediti acquisiti.
 8. Le modalità e le procedure per il riconoscimento dei crediti maturati durante periodi di studio all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata.

Art. 13 - Contemporanea iscrizione

1. È vietata l'iscrizione a più percorsi formativi che comportino il conseguimento di un titolo accademico. In caso di contemporaneità, lo studente decade dal corso a cui si è iscritto successivamente alla prima iscrizione.
2. È prevista la possibilità di iscrizione contemporanea agli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici secondo le disposizioni del D.M. 28 settembre 2011. Gli studenti che si trovano in questa condizione dovranno consegnare alla segreteria studenti competente il piano degli studi del corso universitario frequentato e quello del corso frequentato presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali e Coreutici. I piani di studio dovranno essere approvati da entrambe le istituzioni e, per ciascun anno accademico, non dovranno superare la soglia complessiva di 90 CFU.
3. Nel caso di contemporanea iscrizione prevista al comma 2, il piano di studio da svolgere presso l'Ateneo deve prevedere almeno 30 CFU per ciascun anno di corso. In tal caso, ai fini della contribuzione, si applicano le disposizioni previste dal regolamento in materia di contribuzione studentesca per il tempo parziale.
4. La durata massima di contemporanea iscrizione non può essere superiore al doppio della durata normale del corso di studio universitario cui si è iscritti.
5. Lo studente, qualora non consegua il titolo entro il termine indicato al comma 4, assume lo status di studente fuori corso ed è tenuto al pagamento dell'intera contribuzione dovuta, secondo quanto previsto dal regolamento in materia di contribuzione studentesca.
6. Lo studente che abbia conseguito il titolo presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali e Coreutici, qualora



non consegna il titolo universitario nello stesso anno accademico, riassume lo status di studente a tempo pieno ed è assoggettato alle norme previste per tale categoria di studenti, ivi comprese quelle riguardanti la contribuzione.

7. Le previsioni del comma 6 si applicano anche nel caso in cui lo studente rinunci all'iscrizione all'Istituto Superiore di Studi Musicali e Coreutici.

Art. 14 - Contribuzione studentesca

1. La contribuzione a carico degli studenti è ripartita in rate, secondo importi, scadenze e modalità annualmente fissati dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca. Il pagamento oltre i termini stabiliti comporta l'addebito di sanzioni amministrative nella misura stabilita nello stesso Regolamento.
2. Lo studente non in regola con la contribuzione non può iscriversi al successivo anno di corso, né può ottenere il trasferimento ad altra sede o ad altro corso, non può sostenere esami, non può presentare domanda di Laurea, non può ottenere alcun certificato né compiere alcun altro atto di carriera. Al medesimo possono essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali è stata versata la prevista contribuzione.
3. Lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto ad alcun rimborso qualora rinunci agli studi.
4. Nel caso di passaggio da un Corso di Studio ad altro dell'Ateneo, la contribuzione eventualmente versata per il Corso di Studio di provenienza è considerata valida per il corso di destinazione, salvo conguaglio se di importo superiore.
5. Sono concessi esoneri totali o parziali in base alla condizione economica e/o al merito, secondo modalità e criteri stabiliti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca e dalle normative nazionali e regionali sul diritto allo studio.
6. Lo studente proveniente da altra Università è tenuto a versare la contribuzione prevista presso l'Università degli Studi di Basilicata, anche nel caso in cui abbia effettuato pagamenti relativi all'anno accademico in corso nell'Università di provenienza.

TITOLO II – IL PERCORSO DI STUDIO

Art. 15 - Crediti formativi universitari

1. Il credito formativo universitario (CFU), denominato credito, è l'unità di misura del lavoro di apprendimento complessivamente richiesto allo studente per l'espletamento dell'attività formativa necessaria al conseguimento di un titolo di studio universitario. Il credito corrisponde convenzionalmente a 25 ore di lavoro dello studente, comprensivo delle ore dedicate allo studio individuale, alle lezioni frontali, alle esercitazioni, ai laboratori; la quantità media del lavoro richiesto annualmente ad uno studente a tempo pieno è fissata in 60 crediti.
2. I crediti corrispondenti alle attività formative previste nei percorsi curriculari dei Corsi di Studio sono di norma acquisiti con il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, disciplinate dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.
3. Gli stessi Regolamenti prevedono il periodo di validità dei crediti acquisiti nell'ambito dei Corsi di Studio e le modalità per l'eventuale riconoscimento, totale o parziale, trascorso il periodo di validità.

Art. 16 – Scelta del Piano di studio

1. Il piano di studio di ciascun studente comprende le attività formative previste dal Regolamento Didattico del Corso di Studio, nonché le eventuali attività formative aggiuntive inserite autonomamente.



2. Il piano di studio può comprendere solo le attività formative attivate nell'anno di corso a cui lo studente è iscritto e che si riferiscono al Regolamento Didattico del Corso di Studio relativo alla coorte di immatricolazione.
3. I piani di studio sono presentati per via telematica, secondo le modalità e scadenze stabilite dal Manifesto Annuale degli Studi. Non è consentita la presentazione o la variazione del piano di studio in periodi diversi da quelli stabiliti e da parte di studenti non iscritti all'anno accademico di riferimento.
4. La coerenza delle attività a scelta libera con il progetto formativo dello studente deve essere valutata dal competente organo didattico, che può stabilire a priori i casi in cui tale coerenza è verificata in modo automatico.
5. Rientrano nelle attività a scelta libera dello studente gli insegnamenti attivati presso questo Ateneo ovvero presso altro Ateneo con cui siano intercorsi specifici accordi.
6. I Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di Studio disciplinano i casi in cui gli studenti possono presentare proposte di piani di studio individuali, che devono comunque essere conformi ai vincoli stabiliti dall'ordinamento didattico relativo alla coorte di immatricolazione dello studente.
7. Lo studente iscritto nella posizione di fuori corso che intenda inserire nel piano di studio insegnamenti attivati per coorti successive a quella di immatricolazione, deve presentare apposita domanda alla segreteria studenti.
8. Lo studente può inserire nel proprio piano di studio individuale CFU "fuori piano", in aggiunta a quelli richiesti dal piano di studio previsto nel Regolamento Didattico del Corso di Studi a cui è iscritto. I regolamenti didattici stabiliscono il numero massimo di CFU inseribili "fuori piano". Una volta inseriti i CFU fuori piano, lo studente è obbligato a sostenere i relativi esami per conseguire il titolo previsto al termine del percorso di studio.

Art. 17 - Accertamento della frequenza e iscrizione ai corsi

1. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio definiscono i casi in cui la frequenza è obbligatoria e le modalità di verifica della stessa.
2. Nei casi in cui la frequenza non sia obbligatoria, per tutti gli studenti regolarmente iscritti all'anno di corso, la si presume assolta per gli insegnamenti previsti dal proprio piano di studi e per il periodo di svolgimento degli stessi.

Art. 18 - Verifiche del profitto

1. Per sostenere gli esami e le altre prove di verifica del profitto, di cui all'art. 19 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente deve essere in regola con il versamento della contribuzione prevista, aver superato eventuali esami propedeutici ed essere in possesso di tutte le attestazioni di frequenza, laddove richieste.
2. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato, anche nel caso di attività formative convalidate da precedente carriera. La violazione comporta l'annullamento dell'esame sostenuto.
3. Per sostenere gli esami lo studente deve iscriversi ai relativi appelli tramite il servizio online. La verbalizzazione degli esami e delle altre forme di verifica del profitto è effettuata tramite strumenti di verbalizzazione telematica, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.
4. E' preliminare allo svolgimento delle prove d'esame e condizione per la loro validità, la verifica da parte della Commissione esaminatrice dell'identità del candidato.
5. Le prove orali sono pubbliche e sono verbalizzate contestualmente al loro sostenimento ed in presenza dello studente. Gli esami scritti sono verbalizzati con la data del compito scritto. Gli esiti delle prove scritte sono di norma pubblicati online a cura del presidente della Commissione. All'atto della pubblicazione, lo studente riceve apposita comunicazione e può accettare o rifiutare l'esame.
6. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione nel caso in cui sia stato superato. Gli esiti degli studenti che si ritirano o non accettano il voto e gli esiti di insufficienza sono



verbalizzati con la rispettiva annotazione di “ritirato” e “respinto”, ma non sono registrati nella carriera né sono trascritti sul libretto.

7. I verbali elettronici sono firmati dal presidente della Commissione e da almeno un altro componente della Commissione.

Art. 19 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Lo studente, per poter conseguire il titolo finale al termine del percorso di studio, deve presentare domanda di Laurea entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Manifesto Annuale degli Studi.
2. Per presentare la domanda di Laurea lo studente deve essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta.
3. Le modalità della prova finale sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo, dai regolamenti di struttura inerenti la prova finale, ove esistenti, e dai regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio.
4. Per i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico disciplinati dal DM 509/99 e dal DM 270/2004 la media finale di Laurea è calcolata in maniera ponderata sui crediti formativi acquisiti con gli esami recanti una votazione numerica, applicando la seguente formula:
 - a) media in trentesimi: somma dei voti di ciascun esame moltiplicati per i rispettivi CFU e diviso il numero totale di CFU acquisiti con gli esami che concorrono alla media
 - b) media in centodecimi: il risultato della media in trentesimi diviso 30 e moltiplicato 110.
5. Per i corsi disciplinati dagli ordinamenti previgenti al DM 509/99 si applica il criterio della media aritmetica.
6. I voti conseguiti negli esami associati ai CFU “fuori piano”, sostenuti in aggiunta a quelli richiesti dal Regolamento Didattico del Corso di Studi, non concorrono al calcolo della media finale.
7. In occasione delle sedute di Laurea, la Segreteria Studenti predispose per ogni Laureando un certificato che riporta tutta la carriera, inclusi il numero di lodi, il numero di CFU acquisiti all'estero, il numero di CFU acquisiti all'estero per la prova finale e la media degli esami.
8. I titoli accademici sono rilasciati dal Magnifico Rettore nel rispetto degli ordinamenti nazionali. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo sono riportati i nominativi e le firme, anche riprodotte elettronicamente, del Magnifico Rettore, del Direttore del Dipartimento/Scuola o del Direttore della Scuola di specializzazione e del Direttore Generale, la data del conseguimento del titolo, la denominazione del titolo e la classe, se prevista.
9. Nei titoli accademici non è indicata la votazione finale, né altri dati di carriera, ma si fa menzione della lode, qualora sia stata concessa. Nei diplomi di Laurea, di Laurea specialistica/Magistrale e di dottorato di ricerca si fa menzione rispettivamente della qualifica accademica di dottore, dottore Magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore Magistrale è riportata anche sui diplomi di Laurea disciplinati dai previgenti ordinamenti.
10. Nel caso di smarrimento o distruzione del diploma, l'interessato presenta al Magnifico Rettore domanda in carta legale di rilascio di duplicato. La domanda è corredata dai documenti comprovanti lo smarrimento o la distruzione del diploma o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa allo smarrimento o alla distruzione. Al duplicato, riprodotto esattamente il diploma, si aggiunge la dichiarazione attestante che il titolo è duplicato del diploma smarrito o distrutto. In tal caso è dovuto un contributo nella misura stabilita nel regolamento in materia di contribuzione studentesca.
11. L'Università degli Studi della Basilicata rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.



TITOLO III – VARIAZIONI DELLA CARRIERA UNIVERSITARIA

Art. 20 - Trasferimento da altra Università

1. Lo studente proveniente da altra Università viene immatricolato ai Corsi di Studio seguendo le normali procedure di immatricolazione di cui all'art. 2 e, all'atto dell'immatricolazione, può chiedere il riconoscimento della carriera pregressa secondo le modalità di cui all'art. 12.
2. Non sono consentiti trasferimenti a Corsi di Studio disattivati, anche se trattasi di prosecuzione di carriera nel medesimo corso.
3. Per il trasferimento ad un corso di Laurea e di Laurea Magistrale ad accesso programmato è necessario sostenere le relative prove di ammissione e collocarsi utilmente in graduatoria nell'ambito dei posti messi a concorso, fatti salvi casi particolari disciplinati dai singoli bandi di concorso.
4. Lo studente che si trasferisce ad un corso di Laurea Magistrale è soggetto alla verifica della preparazione individuale e alla verifica dei requisiti curriculari.
5. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica, il foglio di congedo dello studente proveniente da altro Ateneo deve pervenire entro il termine stabilito dal Manifesto Annuale degli Studi. Lo studente è tenuto a regolarizzare l'iscrizione entro i successivi sessanta giorni; qualora ciò non avvenga il foglio di congedo è restituito d'ufficio all'Ateneo di provenienza.

Art. 21 - Trasferimento ad altra Università

1. Lo studente regolarmente iscritto può trasferirsi ad altro Ateneo presentando la relativa domanda secondo le modalità e le scadenze indicate nel Manifesto Annuale degli Studi.
2. Per presentare la domanda di trasferimento è necessario essere in regola con il versamento della contribuzione relativa all'ultimo anno di iscrizione. Qualora la domanda di trasferimento venga effettuata dopo la scadenza fissata, e comunque entro il 31 dicembre, la rata del contributo onnicomprensivo annuale eventualmente già versata non sarà restituita.
3. La domanda di trasferimento ad altra università deve essere predisposta attraverso apposita procedura telematica, previo versamento del contributo annualmente stabilito dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.
4. Nel caso di trasferimento ad un corso ad accesso programmato è necessario il nulla osta dell'Università di destinazione.
5. Il foglio di congedo contenente la copia della carriera scolastica dello studente trasferito è trasmesso all'Ateneo presso il quale lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.
6. Qualora lo studente trasferito ritorni presso l'Università degli Studi della Basilicata, iscrivendosi al corso di studio originario, gli sono riconosciuti tutti i CFU acquisiti in tale corso di studio.

Art. 22 - Passaggio ad altro Corso di Studio

1. Lo studente iscritto ad un Corso di Studio che intende passare ad altro Corso di Studio presso l'Ateneo, deve presentare domanda di passaggio, per i corsi ad accesso libero, secondo le modalità e le scadenze indicate nel Manifesto Annuale degli Studi e per quelli ad accesso programmato, con le modalità stabilite nel relativo bando di concorso per l'ammissione.
2. La domanda di passaggio interno, predisposta attraverso apposita procedura telematica, è presentata alla Segreteria studenti competente, previo rinnovo dell'iscrizione al precedente Corso di Studio e versamento del contributo annualmente stabilito dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca. Per presentare la domanda è necessario essere in regola con la contribuzione.
3. Il foglio di congedo dello studente con la documentazione relativa è trasmesso alla Segreteria studenti di destinazione, che provvede ad istruire la pratica per la valutazione della carriera pregressa.
4. Lo studente può chiedere, all'atto del passaggio di corso, il riconoscimento della carriera pregressa secondo le modalità di cui all'art. 12. La struttura didattica competente delibera in merito alla domanda



di riconoscimento della carriera svolta e all'anno di ammissione, ferma restando l'impossibilità di essere ammessi a Corsi di Studio o ad annualità non attivate.

5. Lo studente che chiede il passaggio ad un corso ad accesso programmato da un altro corso di questo Ateneo deve sostenere le relative prove di ammissione e collocarsi utilmente in graduatoria nell'ambito dei posti messi a concorso, fatti salvi casi particolari disciplinati dai singoli bandi di concorso.
6. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso di passaggio da un corso disciplinato ai sensi del D.M. 509/99 al corrispondente corso riordinato ai sensi del D.M. 270/2004.
7. Lo studente che intende passare ad altro corso di Laurea Magistrale deve essere in possesso dei requisiti curriculari ed è soggetto alla prova di verifica della preparazione personale.

Art. 23 - Interruzione degli studi

1. La carriera dello studente è automaticamente interrotta nel caso di mancato rinnovo dell'iscrizione al nuovo anno accademico.
2. La carriera dello studente può essere interrotta anche nei seguenti casi:
 - a) per nascita di ciascun figlio: è consentita l'interruzione di un anno accademico a partire dalla gravidanza, fino ai 3 anni di età del bambino;
 - b) per infermità gravi e prolungate, debitamente certificate.
3. Nel periodo di interruzione lo studente non è tenuto al versamento di tasse e contributi universitari. Esclusivamente nel caso di interruzione degli studi in corso d'anno per la nascita di un figlio o per gravi infermità, lo studente può chiedere il rimborso della contribuzione già versata.
4. Negli anni di interruzione lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo.

Art. 24 - Sospensione degli studi

1. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi ad una scuola di specializzazione, ad un dottorato di ricerca, ad un Master universitario, ovvero ad altri corsi di istruzione superiore previsti dalla normativa vigente.
2. La sospensione può inoltre essere chiesta per frequentare Corsi di Studio presso Università straniere o presso Accademie militari, nonché per lo svolgimento del Servizio volontario civile o militare.
3. Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento della contribuzione.
4. Per presentare la domanda di sospensione è necessario essere in regola con la contribuzione dovuta fino al momento della domanda.
5. Negli anni di sospensione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo.

Art. 25 – Ripresa degli studi

1. Lo studente che abbia interrotto o sospeso gli studi, qualora intenda riprenderli, deve effettuare l'iscrizione versando la contribuzione prevista per l'anno accademico in cui riprende gli studi.
2. In caso di ricongiunzione a seguito di interruzione, lo studente è inoltre tenuto a versare, per ogni anno accademico di interruzione, una tassa di ricognizione nella misura stabilita dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca. Sono esonerati dal pagamento della tassa di ricognizione gli studenti che abbiano interrotto gli studi per la nascita di un figlio o per gravi infermità.
3. In caso di ricongiunzione a seguito di sospensione, la tassa di ricognizione non è dovuta, ad eccezione di ricongiunzione dopo il servizio civile, qualora abbia dato luogo a riconoscimento di CFU.
4. Lo studente che abbia interrotto o sospeso gli studi senza avere completato gli anni di iscrizione in corso, può riprendere gli studi iscrivendosi allo stesso corso soltanto se ancora attivato. In caso



contrario, lo studente dovrà optare per il Corso di Studio trasformato secondo l'ordinamento vigente, ovvero dovrà effettuare il passaggio ad altro Corso di Studio.

5. Lo studente che riprende gli studi può sostenere gli esami a decorrere dalla prima sessione dell'anno accademico di regolarizzazione dell'iscrizione.
6. Qualora i regolamenti didattici dei Corsi di Studio prevedano forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di verificare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, tale disposizione si applica anche nei casi di ripresa degli studi al medesimo o ad altro Corso di Studio.

Art. 26 - Rinuncia agli studi

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, presentando apposita domanda di rinuncia agli studi.
2. Lo studente che non abbia versato l'intero importo della contribuzione prevista per l'ultimo anno di iscrizione dovrà versare un contributo fisso nella misura stabilita annualmente dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.
3. Lo studente che rinuncia agli studi entro il 31 dicembre non è tenuto al pagamento del contributo previsto, qualora abbia già perfezionato l'immatricolazione/iscrizione per l'anno accademico di riferimento.
4. La rinuncia è irrevocabile e incondizionata. Essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo Corso di Studio. L'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica, secondo le modalità di cui all'art. 12.
5. Lo studente ri ammesso a proseguire la carriera è tenuto a versare il contributo per l'istruzione e la disamina della pratica, nella misura stabilita annualmente dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

Art. 27 - Decadenza

1. Lo studente fuori corso iscritto ad un Corso di Studio disciplinato ai sensi del D.M. n. 270/2004 e degli ordinamenti previgenti, qualora non sostenga esami di profitto con esito positivo per quattro anni accademici consecutivi, decade dalla qualità di studente.
2. Lo studente in corso o fuori corso iscritto ad un Corso di Studio disciplinato ai sensi del D.M. n. 270/2004 e degli ordinamenti previgenti, qualora interrompa gli studi per un periodo superiore a quattro anni accademici, decade dalla qualità di studente.
3. Affinché non intervenga la decadenza, lo studente è tenuto a sostenere un esame di profitto, con esito positivo, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno accademico utile.
4. Non interviene la decadenza nel caso in cui lo studente iscritto abbia superato tutte le prove di valutazione, acquisendone i relativi crediti, e debba sostenere unicamente la prova finale.
5. Non interviene parimenti decadenza nel caso in cui lo studente, prima della scadenza dei quattro anni, chieda ed ottenga il passaggio ad altro Corso di studi.
6. Lo studente impegnato contestualmente in attività lavorative, adeguatamente documentate, decade entro i termini temporali previsti dal comma 1 incrementati di due anni solari.
7. Ai fini della decadenza vengono computati gli anni di interruzione degli studi, ma non quelli di sospensione degli studi o di interruzione della carriera per nascita del figlio o per infermità gravi e prolungate.
8. Lo studente decaduto può immatricolarsi al medesimo o ad altro Corso di Studio. A tal fine la competente struttura didattica procede, su richiesta dell'interessato, al riconoscimento dei crediti acquisiti nella precedente carriera secondo le modalità di cui all'art. 12.
9. Per il riconoscimento dei crediti acquisiti nella precedente carriera è dovuto, oltre alla contribuzione ordinaria, il contributo per l'istruzione e la disamina della pratica annualmente previsto dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.



10. Per ottenere eventuali certificati della carriera pregressa è necessario essere in regola con il versamento di tutte le tasse eventualmente arretrate con riferimento all'ultimo anno in cui sono stati sostenuti esami.

TITOLO IV - DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE

Art. 28 - Documentazione della carriera universitaria

1. Lo studente ha diritto ad ottenere certificazione del suo status e dei crediti acquisiti, nel rispetto della vigente normativa sulla documentazione amministrativa.
2. Tutti i documenti e gli atti concernenti la carriera universitaria dello studente sono conservati dalle Segreterie Studenti su supporti cartacei o in archivi elettronici. L'archiviazione elettronica può sostituire a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea.
3. Le certificazioni ufficiali relative alle carriere degli studenti sono rilasciate unicamente dalle Segreterie Studenti.

Art. 29 - Collaborazione a tempo parziale degli studenti

1. L'Università degli Studi della Basilicata, tramite le proprie strutture, attua forme di collaborazione con gli studenti per attività connesse ai servizi resi, con l'esclusione di attività di docenza, svolgimento di esami e assunzione di responsabilità amministrativa. Detta collaborazione è disciplinata da apposito regolamento e può essere svolta, a tempo parziale, fino a un massimo di duecento ore per anno accademico.

Art. 30 - Attività autogestite dagli studenti

1. L'Università degli Studi della Basilicata sostiene lo svolgimento di attività autogestite da parte degli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali e sociali, dello sport e del tempo libero, eventualmente destinando appositi spazi.
2. Per le attività autogestite gli Organi di governo possono destinare una percentuale del contributo onnicomprensivo annuale.
3. Le attività autogestite dagli studenti sono normate da apposito regolamento.

Art. 31 - Diritto di assemblea

1. L'Università degli Studi della Basilicata assicura a tutti gli studenti il diritto di assemblea in spazi destinati alle attività didattiche, compatibilmente con l'espletamento delle medesime.

Art. 32 - Partecipazione a programmi interuniversitari di cooperazione

1. Lo studente dell'Università degli Studi della Basilicata può recarsi presso un Ateneo straniero o altro Ateneo italiano in convenzione per:
 - a) frequentare intere unità didattiche (insegnamenti o moduli) e svolgere le prove d'esame previste a conclusione delle unità didattiche frequentate;
 - b) preparare la tesi di Laurea;
 - c) svolgere attività di tirocinio ove previsto dagli ordinamenti didattici;
 - d) compiere periodi di studio integrati nei corsi di specializzazione, compatibilmente con la normativa vigente;
 - e) svolgere attività programmate nell'ambito dei dottorati di ricerca, secondo modalità stabilite dal Collegio del dottorato.
2. L'attività da svolgere all'estero è normata da apposito regolamento di Ateneo.



3. L'attività da svolgere in altro Ateneo italiano è disciplinata negli specifici accordi.
4. Gli studenti stranieri o di altri Atenei italiani in convenzione possono accedere all'Università degli Studi della Basilicata per:
 - a) frequentare insegnamenti e sostenere i relativi esami;
 - b) preparare la tesi di Laurea;
 - c) svolgere attività di tirocinio.

Art. 33 - Disciplina

1. Gli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata durante il corso dei loro studi sono tenuti ad osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo e ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino.
2. Le violazioni delle norme di disciplina dell'Università comportano a carico dei trasgressori l'applicazione di provvedimenti disciplinari.
3. Nel caso di comportamenti degli studenti che possano integrare anche fattispecie di reato l'Università degli Studi della Basilicata provvede tempestivamente ad informare l'Autorità Giudiziaria ed adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.
4. Il Rettore e il Senato Accademico esercitano la giurisdizione disciplinare sugli studenti ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:
 - a) ammonizione;
 - b) interdizione temporanea da uno o più insegnamenti;
 - c) esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo fino a tre mesi;
 - d) sospensione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni d'esami e di verifica per un periodo non superiore a tre anni.
5. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, tenendo conto della natura della violazione, dello svolgimento dei fatti e della valutazione degli elementi di prova.
6. L'ammonizione è fatta verbalmente dal Rettore, sentito lo studente nelle sue discolpe.
7. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) spetta al Senato accademico, in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima della seduta del Senato accademico in cui si discute del procedimento e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito.
8. Tutte le sanzioni di cui al comma 4. sono rese esecutive con decreto rettorale.
9. L'Università degli Studi della Basilicata applica integralmente le sanzioni disciplinari inflitte dall'Università di provenienza allo studente trasferito.
10. Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente e conseguentemente nel foglio di congedo, in caso di trasferimento.

Art. 34 – Informazione e comunicazione

1. Il sito web dell'Ateneo www.unibas.it e i siti web dei Dipartimenti/Scuole costituiscono il mezzo ufficiale di divulgazione delle informazioni di interesse degli studenti.
2. La casella di posta elettronica assegnata all'atto dell'immatricolazione è strumento ufficiale per la ricezione e l'invio delle comunicazioni.
3. Lo studente è tenuto a conoscere il presente Regolamento, il Regolamento Didattico d'Ateneo, le disposizioni annuali di attuazione contenute nel Manifesto Annuale degli Studi, nelle guide e nei regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio.



Art. 35 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo ufficiale dell'Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento Studenti" emanato con D.R. n. 300 del 10 giugno 2002 e successive modificazioni e integrazioni e cessa l'applicabilità di ogni norma contrastante o incompatibile.
3. Ulteriori disposizioni relative alle procedure di immatricolazione e iscrizione e di gestione delle carriere sono definite nel Manifesto Annuale degli Studi e rese note nelle sezioni dedicate del sito web di Ateneo e, in forma aggregata, nella Guida dello Studente.
4. Le disposizioni di cui all'Art. 8 – *Iscrizione in regime di tempo parziale* si applicano a partire dall'a.a. 2018-2019.
5. Le disposizioni di cui all'Art. 27 – *Decadenza* si applicano a partire dall'a.a. 2019-2020.



INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione

TITOLO I - ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 2 - Immatricolazione ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico

Art. 3 - Iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale

Art. 4 - Preiscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale ad accesso programmato

Art. 5 - Immatricolazione in presenza di altro titolo accademico

Art. 6 - Immatricolazione in presenza di titolo di studio conseguito all'estero

Art. 7 - Iscrizione ad anni successivi al primo

Art. 8 - Iscrizione in regime di tempo parziale

Art. 9 - Iscrizione ai corsi post Laurea, Scuole di specializzazione, Dottorati di ricerca, Master Universitari

Art. 10 - Iscrizione a singoli insegnamenti

Art. 11 - Riconoscimento di titolo accademico estero

Art. 12 - Riconoscimento dei crediti e della carriera pregressa

Art. 13 - Contemporanea iscrizione

Art. 14 - Contribuzione studentesca

TITOLO II – IL PERCORSO DI STUDIO

Art. 15 - Crediti formativi universitari

Art. 16 - Scelta del Piano di studio

Art. 17 - Accertamento della frequenza e iscrizione ai corsi

Art. 18 - Verifiche del profitto

Art. 19 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

TITOLO III – VARIAZIONI DELLA CARRIERA UNIVERSITARIA

Art. 20 - Trasferimento da altra Università

Art. 21 - Trasferimento ad altra Università

Art. 22 - Passaggio ad altro Corso di Studio

Art. 23 - Interruzione degli studi

Art. 24 - Sospensione degli studi

Art. 25 - Ripresa degli studi

Art. 26 - Rinuncia agli studi

Art. 27 - Decadenza

TITOLO IV - DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE

Art. 28 - Documentazione della carriera universitaria

Art. 29 - Collaborazione a tempo parziale degli studenti

Art. 30 - Attività autogestite dagli studenti

Art. 31 - Diritto di assemblea

Art. 32 - Partecipazione a programmi interuniversitari di cooperazione

Art. 33 - Disciplina

Art. 34 - Informazione e comunicazione

Art. 35 - Norme finali e transitorie